



Comune di Pregnana Milanese

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'APERTURA E LA GESTIONE DELLE SALE GIOCO

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.....	3
Art. 2 – Esclusioni dall'applicazione del presente regolamento.....	3
Art. 3 – Glossario per alcune espressioni contenute nel presente regolamento.....	3
Art. 4 - Requisiti soggettivi e morali dell'esercente.....	4
Art. 5 – Avvio dell'attività, ampliamento o trasferimento di attività esistente.....	4
Art. 6 – Subingresso, cessazione, sospensione, ripresa e cambiamento ragione sociale di attività esistente .	6
Art. 7 – Zone dove è vietata l'apertura di sale giochi.....	6
Art. 8 – Requisiti e caratteristiche delle sale giochi.....	6
Art. 9 – Disposizioni per l'informazione al pubblico, la gestione e l'esercizio dell'attività	7
Art. 10 – Orari	8
Art. 11 – Revoca, decadenza e sospensione dell'attività	8
Art. 12 – Vigilanza e sanzioni	9
Art. 13 – Norme finali e transitorie.....	9
Art. 14 – Approvazione ed entrata in vigore	9

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano il procedimento per l'apertura, l'ampliamento o variazione di superficie, il trasferimento, la cessazione, la gestione e la fruizione delle sale giochi nonché la vigilanza e di controllo su dette attività.

Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a garantire: la compatibilità con gli strumenti urbanistici; il rispetto e la compatibilità con l'ambiente e il contesto urbano con particolare riferimento agli immobili di pregio storico, ambientale, paesaggistico nonché a quelli di culto e con finalità educative e/o socio assistenziali; la tutela del traffico e della circolazione; la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della quiete della collettività, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione.

Art. 2 – Esclusioni dall'applicazione del presente regolamento

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S per i quali si rimanda alle norme nazionali e/o regionali, quali:

- a) Bar caffè ed esercizi assimilabili;
- b) Ristoranti, fast food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
- c) Alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- d) Circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti assimilabili di cui al DPR 4.4.2001 n. 235 che svolgono attività riservate ai soli associati purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti di vendita (previsti dall'art. 38 cc.2 e 4 del D.L.233/2006 convertito in legge n.248/2006) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
- f) Sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.Min. delle Finanze n. 29/2000.

Art. 3 – Glossario per alcune espressioni contenute nel presente regolamento

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 n. 635);
- per **Sala Giochi** ovvero **Sala Pubblica da Gioco**, un pubblico esercizio, composto da uno o più locali funzionalmente collegati, allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti;
- per **Giochi**, i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, bowling ecc.) e i giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimenti meccanici (quali biliardi, calcio balilla, flipper, ecc.), semiautomatici, automatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi, ecc.);
- per **Giochi leciti**, quelli disciplinati dall'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia;
- per **Giochi a distanza leciti**, i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.) quelli effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet e altri reti telematiche;
- per **Gioco d'azzardo**, quello praticato con apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici, automatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, art 110, comma 5 del T.U.L.P.S., esclusi gli apparecchi vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al citato comma 6;

- per **Sorvegliabilità**, le caratteristiche strutturali che la sala giochi deve avere ai fini della sorvegliabilità ed accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940, al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;
- per **Esercente**, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e/o 88 del T.U.L.P.S.;
- per **Gestore**, chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.

Art. 4 - Requisiti soggettivi e morali dell'esercente

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le S.N.C. tutti i soci, per le S.A.S. e le S.A.P.A. tutti i soci accomandatari, per le S.P.A. e le S.R.L. l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri del consiglio di amministrazione) devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia:

- non devono essere stati dichiarati falliti ovvero aver ottenuto la riabilitazione;
- non aver riportato una condanna a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
- non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 TULPS).

Inoltre, non devono sussistere nei loro confronti misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui alla L. 159/2011 e successive modifiche (antimafia).

Art. 5 – Avvio dell'attività, ampliamento o trasferimento di attività esistente

Chiunque, in possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui al precedente art. 4, intenda aprire una sala giochi ed avviare la relativa attività, ampliare una sala giochi esistente o variarne la superficie, trasferire una sala giochi in altra sede, deve presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.

La SCIA deve essere presentata su apposito modello all'uopo predisposto dal Comune utilizzando la procedura telematica indicata sul portale del Comune corredata dai documenti e dagli elaborati in seguito indicati:

1. le generalità del richiedente:
 - *se persona fisica*: documento di identità, codice fiscale ed eventuale partita IVA;
 - *se persona giuridica o società*: documento di identità del legale rappresentante nonché la denominazione o ragione sociale della società, sede legale, numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
2. Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
3. Permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia);
4. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del T.U., che prevede certificati penali e carichi pendenti,

9

delle Leggi di Pubblica Sicurezza previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.

5. Copia agibilità dei locali (ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2007), loro disponibilità, precisa ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna, e la documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi riservati alla clientela nella misura prevista all'art. 8 del presente Regolamento;
6. Planimetria contenente la verifica delle distanze dai luoghi sensibili e dagli esercizi simili come previsto all'art. 7 del presente Regolamento,
7. Dichiarazione a firma di perito elettrotecnico, iscritto all'albo, attestante che gli apparecchi sono collegati alla rete di alimentazione attraverso trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità;
8. Certificato di conformità dell'impianto elettrico;
9. Valutazione previsionale di impatto acustico. Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico sono oggetto della DGR n. 8313 del 8/3/02 art. 5 comma 4. La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Qualora non sussistano le condizioni citate nell'art. 5, comma 4 dell'allegato tecnico di cui alla D.G.R. n. VII/8313 del 08/03/2002, si procede con una autocertificazione;
10. Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL (specificare nella causale "SCIA" seguito da codice fiscale o partita IVA);
11. Elaborati grafici completi di planimetria con l'individuazione dell'immobile in cui è ubicata la sala giochi, pianta e sezione dei locali in scala non inferiore a 1:100, debitamente quotate con indicazione per ogni locale della destinazione d'uso, della superficie, dell'altezza, delle operazioni o attività che vi si svolgono e degli arredi e giochi nonché di tutte le indicazioni, misure, conteggi grafico/analitici idonei per dimostrare il rispetto di quanto disposto ai successivi artt. 7 e 8 del presente regolamento. Tutti gli elaborati grafici devono essere firmati digitalmente o, in alternativa, devono riportare l'immagine della firma e timbro del professionista e possono essere riprodotti anche in più sezioni.
12. Dichiarazione che attesti che il numero degli apparecchi e la tipologia rispettano i parametri stabiliti dal Ministero delle Finanze;
13. Copia del nulla osta per esercizio e distribuzione apparecchi, comma 6 e 7, art. 110 lett. A, lett. C del T.U.L.P.S. e s.m.i.;
14. Copia della autorizzazione/contratto della Società concessionaria per l'installazione dei sistemi di gioco Video Lottery (V.L.T.), qualora venga richiesta licenza per la gestione dei sistemi di gioco V.L.T.;
15. Dichiarazione dell'installazione su ciascun esemplare di un dispositivo di sicurezza idoneo a garantire la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria;
16. Copia dei regolamenti dei giochi;
17. Dichiarazione di essere a conoscenza che gli apparecchi elettronici che consentono vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18;
18. Indicazione degli orari di apertura e chiusura della sala;
19. Certificato di prevenzione incendi, ovvero ricevuta presentazione SCIA ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. (per sale con capienza superiore a 100 persone);
20. In caso di installazione di biliardi, allegare la dichiarazione della capacità di carico del pavimento.

La SCIA che dovesse essere presentata in modo difforme da quanto disposto dal presente articolo è irricevibile.

Art. 6 – Subingresso, cessazione, sospensione, ripresa e cambiamento ragione sociale di attività esistente

Chiunque intenda subentrare nell'attività di una sala giochi o cessare tale attività o sospendere e riprendere detta attività o cambiarne la ragione sociale deve presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.

La SCIA deve essere presentata esclusivamente su apposito modello all'uopo predisposto dal Comune utilizzando la procedura telematica indicata sul portale del Comune corredata dai documenti e dagli elaborati indicati al precedente art.5.

La SCIA che dovesse essere presentata in modo difforme da quanto disposto al precedente comma è irricevibile.

Art. 7 – Zone dove è vietata l'apertura di sale giochi


In attuazione a quanto disposto al precedente art. 1, l'apertura di una sala giochi e l'avvio della relativa attività di cui al precedente art. 5, sono vietate nelle seguenti zone ed edifici:

- a) Nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente tale attività;
- b) Nelle zone e negli edifici compresi negli ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale, come individuati nello strumento urbanistico;
- c) Nelle zone e negli edifici che prospettano su vie e piazze destinati alla circolazione pedonale e nelle zone a traffico limitato - ZTL;
- d) Nelle zone limitrofe agli immobili destinati ad attrezzature e servizi religiosi, ad attrezzature e servizi ospedalieri, sanitari e socio-assistenziali e simili (case di cura, case di riposo, residenze assistite e simili), ad associazioni di volontariato sociale destinate all'accoglienza di persone con finalità educative e/o socio/assistenziale, ad attrezzature e servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, ad attrezzature e servizi per lo sport, lo svago ed il verde compresi i parchi e i giardini pubblici ed il verde pubblico o di uso pubblico in generale e comunque ad una distanza non inferiore a metri 500 da dette attrezzature e servizi misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi più vicini tra loro. Detta disposizione si applica anche per le attrezzature e i servizi suddetti previsti dallo strumento urbanistico.
- e) In locali ubicati o confinanti con edifici di civile abitazione e loro pertinenze, fatta eccezione per i negozi al piano terra degli edifici.
- f) In locali interrati e seminterrati.

Art. 8 – Requisiti e caratteristiche delle sale giochi

Le sale giochi ovvero il locale o i locali e relativi servizi allestiti per svolgere la relativa attività devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:

- a) destinazione d'uso ammissibile dallo strumento urbanistico;
- b) conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'Igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia;
- c) superficie lorda di calpestio non inferiore a 120 mq. al netto della superficie dei servizi igienici e della superficie di altri locali destinati ad uso ufficio, magazzino e simili;
- d) superficie occupata dai giochi non superiore al 60 per cento della superficie lorda di calpestio come definita alla precedente lettera c);

- 
- e) dotazione di servizi igienici in relazione alla capacità e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Locale d'Igiene;
 - f) accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - g) conformità alle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
 - h) conformità degli impianti alle vigenti disposizioni in materia;
 - i) conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità;
 - j) conformità alle disposizioni in materia di rumori e impatto acustico;
 - k) delimitazione in aree separate fisicamente e non comunicanti tra loro per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso se necessario.

Nei casi in cui siano previste modifiche di destinazione d'uso di immobili, ammissibili in base alle norme del Piano delle Regole e connesse con l'esecuzione di opere edilizie necessitanti di atto abilitativo, dovrà essere assicurata la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale prevista dalle norme di P.G.T. e dalle altre norme e regolamenti vigenti.

Le sale giochi devono inoltre essere separate ovvero non essere comunicanti con altri pubblici esercizi o con altro esercizio commerciale o altro ambiente/attività.

Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

Art. 9 – Disposizioni per l'informazione al pubblico, la gestione e l'esercizio dell'attività

Nelle sale giochi deve essere esposta copia della SCIA presentata in Comune oppure copia della comunicazione di presa d'atto della SCIA da parte del Comune la tabella dei giochi proibiti nonché il divieto delle scommesse, in modo ben visibile, in ogni locale di cui si compone la sala giochi. Devono essere altresì esposte le tariffe di gioco, orarie o per singola partita, con particolare riferimento al gioco del biliardo e simili.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative e regolamentari, l'accesso alle sale giochi non è consentito:

- ai minori di anni 14 salvo che non siano accompagnati ~~da familiare o altro parente maggiorenne~~ dal genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale dimostrabile attraverso il documento d'identità del minore stesso;
- nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che abbiano compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 salvo che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

Ai minori di anni 18, come disposto dall'art. 110 - comma 8 del T.U.L.P.S. non è consentito l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6.

Nelle sale giochi e all'esterno delle stesse è vietato installare insegne pubblicitarie, vetrofanie e altre forme di messaggi pubblicitari utilizzando il termine di "casinò" (che è riservato alle case da gioco all'uopo autorizzate dallo Stato) né altri termini simili che alludano al concetto del gioco d'azzardo.

Per evitare, per quanto possibile, che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione o ludopatia, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo

massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Nelle sale giochi l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S..

I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza anche con sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni (anche mediante richiesta di esibizione di un riconoscimento valido) ed esporre apposito cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanente esposti in modo visibile al pubblico: il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio; le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco e alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti; le regole per la distribuzione dei premi.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno delle sale giochi.

Nelle sale giochi non è possibile installare un numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S., superiore a quello stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità degli apparecchi da intrattenimento installati o qualsiasi sostituzione degli stessi deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Art. 10 – Orari

Nei casi specificamente previsti dall'ordinamento vigente, in relazione a possibili episodi turbativi della quiete pubblica, della pubblica sicurezza o della sicurezza stradale, il Sindaco coordina sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici a cui le sale gioco dovranno attenersi.

Alle medesime ordinanze sindacali soggiacciono anche le attività di gioco esercitate presso altre attività regolarmente autorizzate al gioco (circoli etc).

L'ordinanza con la quale saranno in questi casi determinati gli orari di apertura e di chiusura delle attività delle sale giochi sarà emanata tenendo conto:

- degli obiettivi e delle finalità di cui al presente regolamento;
- delle caratteristiche e delle peculiarità delle zone dove è vietata l'apertura di sale giochi di cui al precedente art.7;
- della tutela del traffico, della circolazione, della sicurezza e della quiete della collettività.
- della tutela dei soggetti più vulnerabili nei quali, la degenerazione del gioco, può provocare gravi forme di assuefazione e ludopatia.

Art. 11 – Revoca, decadenza e sospensione dell'attività

Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia, le autorizzazioni di pubblica sicurezza devono essere revocate se:

- a) Il titolare perda i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) Le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della SCIA dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;

- 9
- c) L'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
 - d) Il locale perda i requisiti di sorvegliabilità (art. 153 del reg. di esecuzione del TULPS);
 - e) Il locale perda i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività;
 - f) Il titolare è recidivo o reitera le violazioni di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS.

I provvedimenti autorizzativi ovvero le SCIA perdono la propria efficacia:

- a) quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- b) quando è trasferita in altra sede o di titolarità la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S..

I provvedimenti autorizzativi ovvero le SCIA possono essere sospese ed in caso di reiterazione revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo.

Art. 12 – Vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza sulle attività delle sale giochi è svolta dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia.

Fermo restando le sanzioni penali, il regime sanzionatorio dell'attività svolta in assenza di titolo o in difformità dallo stesso o in violazione al T.U.L.P.S. è definito dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TULPS e dalla Legge 111/2011.

Art. 13 – Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti o adottati in quanto applicabili.

Art. 14 – Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

